



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 1415 del 08/12/2017

Oggetto: Modifica convenzione Comunità Alloggio "Spazio Famiglia" di Amelia per il triennio 2017/2020 per n. 6 posti.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 9816 del Servizio Proponente,
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI NARNI-AMELIA

Hash documento formato .pdf (SHA256):

0bf59a66b216df201e6bc68d8d3a4edf96e6640ad96fa9b3a78d8a352549dc0b

Hash documento formato .p7m (SHA256):

23ebf6b851b6927e88437d1ba91a17451b63857c832525dd8504d03d140b9d8e

Firmatari: Teresa Manuela Urbani, PIETRO MANZI, Enrico Martelli, Giovanni Barbieri, Giovanni Barbieri

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

** Documento sottoscritto con firma digitale*

Proposta di Deliberazione

Oggetto: Modifica convenzione Comunità Alloggio "Spazio Famiglia " di Amelia per il triennio 2017/2020 per n. 6 posti.

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 avente per oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23/10/92 n. 421"

Legge Regionale 9/4/15 n. 11 " Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali"

D.G.R. n. 1622 del 29/12/2015 avente per oggetto " Classificazione delle strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili in base alle caratteristiche tecnico organizzative e all'intensità assistenziale"

Motivazione:

L'USL Umbria 2 aveva stipulato idonea convenzione a far luogo dal 1 ottobre 2014, della durata di anni tre, con la Coop. Spazio Famiglia di Amelia per n. quattro posti letto, a fronte degli otto posti autorizzati, per fornire servizi di accoglienza residenziale in favore di soggetti adulti con handicap grave ;

In data 16 maggio 2017 la Coop. Spazio Famiglia con nota prot. 122088 ha chiesto l'ampliamento della convenzione ad otto posti letto in virtù della determinazione autorizzativa all'ampliamento della Regione Umbria n. 3762 del 11/5/16 per ulteriori 4 posti che rinviava però l'autorizzazione all'esercizio al Comune di Amelia;

In data 18/9/17 con nota protocollo 217959 la stessa cooperativa, in attesa del nullaosta all'esercizio da parte del Comune di Amelia, chiedeva la proroga della convenzione in vigore;

L'USL Umbria 2 con deliberazione del DG n. 1302 del 13/11/17 ha rinnovato detta convenzione, per la durata di anni tre, per n. quattro posti letto per fornire servizi di accoglienza residenziale in favore di soggetti adulti con handicap grave con scadenza 30 settembre 2020;

Il Comune di Amelia ha rilasciato una nuova autorizzazione all'esercizio per ulteriori quattro posti letto oltre agli otto esistenti con determina n. 172 del 27/10/17;

La LR n. 11/2015 prevede che gli Ambiti Territoriali Integrati provvedano all'accreditamento delle strutture autorizzate all'esercizio dai Comuni.

Nella fase attuale si è in attesa del rilascio da parte dell'ATI di tali accreditamenti.

La stessa legge regionale prevede altresì la compartecipazione alla spesa al 50% da parte degli utenti o in caso di impossibilità da parte del Comune di residenza.

Sulla base delle esigenze presenti nel territorio dell'USL Umbria 2 si ritiene di approvare una nuova convenzione dal 1 dicembre 2017 al 30 novembre 2020 per sei posti letto prendendo atto del mantenimento dei requisiti autorizzativi strutturali e organizzativi dichiarato dalla coop Spazio Famiglia con nota prot. n. 279002 del 28 /11/17 agli atti d'ufficio.

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso, si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale, avendo fatto proprio il presente documento istruttorio, disponga:

- 1) Di modificare la deliberazione n.1302 del 13711/17 come in premessa specificato stipulando una nuova convenzione tra l'Azienda USL Umbria n° 2 e la Coop Spazio Famiglia, titolare della Comunità Alloggio "Spazio Famiglia" con sede in Amelia via Roma n. 38/M, per n. sei posti letto per fornire servizi di accoglienza residenziale a favore di soggetti adulti con handicap grave residenti nel territorio dell'Azienda, per la durata di n.3 anni a decorrere dal 1 dicembre 2017, adottando lo schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) di dare atto che l'ASL Umbria 2 può riconoscere per ciascun anno di vigenza della convenzione alla Coop. Spazio Famiglia, titolare della Comunità Alloggio "Spazio Famiglia" l'importo massimo di € 94.060,50 (più IVA se dovuta) pari al 50% della retta regionale, fermo restando che l'Azienda, in base alla programmazione regionale, potrà ridefinire il budget assegnato.
- 3) di delegare il Direttore del Distretto di Narni Amelia per tutta la durata dell'accordo, alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;
- 4) di dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale

Il Responsabile del Procedimento
(Giovanni Barbieri)

Il Direttore del Distretto Narni Amelia ff
(dott.ssa Teresa Manuela Urbani)

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AZIENDA USL
UMBRIA 2 DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E COOPERATIVA " SPAZIO
FAMIGLIA" PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE A DISABILI GRAVI PRESSO LA COMUNITÀ' ALLOGGIO
"SPAZIO FAMIGLIA" SITA AD AMELIA

Il giorno del mese di dell'anno duemiladiciassette presso la sede legale
provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita
IVA 01499590550, rappresentata dal Dott. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore
Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la Cooperativa Sociale Spazio Famiglia, titolare della comunità alloggio per disabili
gravi "Spazio Famiglia" - con sede legale in Amelia rappresentata dal Presidente sig.
Lino Leonardi di seguito denominata "Cooperativa"

PREMESSO CHE

La presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e
grado, in materia di autorizzazione e accordi contrattuali per prestazioni sociosanitarie a
carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un
contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale
indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti,
contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di
spesa programmati;

La Regione Umbria con Determina Dirigenziale n. 3762 dell' 11/05/2016 ha dato
l'assenso al rilascio di autorizzazione all'ampliamento di una struttura da destinare a
Comunità alloggio per disabili gravi per n. 12 posti letto sita ad Amelia

Il Comune di Amelia con determinazione n. 172 del 27/10/2017 ha rilasciato alla
Cooperativa, titolare della Comunità per disabili gravi "Spazio Famiglia", l'
autorizzazione al funzionamento per n. 12 posti, in conformità all'atto di indirizzo della

Regione Umbria in materia di requisiti organizzativi e gestionali delle comunità per disabili gravi.

La Cooperativa è titolare con l'Azienda di una convenzione analoga alla presente sino alla data del 30 settembre 2020;

La Cooperativa dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Cooperativa per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale a disabili adulti gravi, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 62.707,00, corrispondenti a n. 6 posti letto.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale ai disabili gravi con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla struttura.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la struttura, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'azienda.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella struttura viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, su richiesta dei competenti Servizi.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Cooperativa si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Struttura.

La Cooperativa è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

assistenza diretta alla persona;
servizi alberghieri;
assistenza sociale;
attività riabilitativa;
attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

assistenza protesica ed integrativa (garantita secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore);
beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Cooperativa è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Cooperativa è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Cooperativa è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Cooperativa si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Cooperativa si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – Personale.

La Cooperativa si impegna ad impiegare personale socio sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Cooperativa deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Cooperativa si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Cooperativa si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la Cooperativa intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Cooperativa è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;

a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Cooperativa si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

scheda socio-riabilitativa individuale;

scheda di report mensile sulla attività svolta;

registro delle presenze degli ospiti;

fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;

eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della struttura da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Cooperativa deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 10 - Protezione dei dati personali.

La Cooperativa si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare la Cooperativa è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall'art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 18 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 85,90= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla struttura secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 50%

della tariffa (€ 42,95=) più IVA se dovuta, quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

L'eventuale ricovero ospedaliero o altra causa di allontanamento (es. presenza nei centri semiresidenziali) comporterà una riduzione della tariffa pari al 30% per ogni giorno di effettiva assenza da calcolarsi sull'intero costo giornaliero.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - Liquidazione competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Cooperativa, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Salute Coesione sociale e Società della conoscenza ha rilasciato l'autorizzazione.

La Cooperativa si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 14 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità triennale dal 1 dicembre 2017 fino al 30 novembre 2020 salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio

oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture residenziali private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Cooperativa riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Cooperativa.

Art. 17 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su sei pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Cooperativa _____

L'Azienda _____

La Cooperativa espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della struttura), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 13 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Cooperativa _____